informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 367 – 15 DICEMBRE 2020

SEAC RISPONDE

QUESITO 073

SETTORE IVA

Associazione sportiva dilettantistica e acquisto RT

Un'associazione sportiva dilettantistica gestisce all'interno dei propri locali un bar. L'associazione applica il regime forfetario della Legge n. 398/91. A decorrere dall'1.1.2021 l'associazione è tenuta ad acquistare un RT per inviare i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate?

In base a quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 con volume d'affari 2018 non superiore a € 400.000, a partire dall'1.1.2020, devono provvedere alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri. L'art. 140, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", modificando il comma 6-ter del citato art. 2, ha previsto che i predetti soggetti possono continuare a rilasciare scontrino fiscale tramite un registratore di cassa / ricevuta fiscale cartacea ed inviare i corrispettivi giornalieri all'Agenzia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (anziché entro 12 giorni) fino al 31.12.2020, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.
Ai sensi dell'art. 1, DM 10.5.2019 l'obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica, tra l'altro, alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2, DPR n. 696/96.
In particolare la lett. hh) del comma 1 dell'art. 2 del citato Decreto riguarda le "*cessioni e prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla Legge n. 398/91, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco contemplate dall'art. 9-bis, Legge n. 66/92*".
Di conseguenza l'associazione sportiva in esame potendo "contare" sul predetto esonero non è tenuta ad acquistare / attivare dall'1.1.2021 un RT per memorizzare e inviare i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

QUESITO **074**

SETTORE **Imposte dirette**

Artigiano forfetario e ritenute lavori di recupero del patrimonio edilizio

Un'artigiano edile in regime forfetario ha effettuato dei lavori ad un privato per i quali quest'ultimo intende beneficiare della detrazione IRPEF del 50%. La banca ha trattenuto la ritenuta dell'8%. L'artigiano forfetario può recuperare la ritenuta nel mod. REDDITI 2021 dall'imposta sostitutiva dovuta?

I soggetti privati che sostengono spese di recupero edilizio beneficiando della detrazione IRPEF del 50% devono effettuare i pagamenti tramite lo specifico bonifico bancario / postale, a pena di decadenza dal beneficio fiscale, a seguito del quale è operata la ritenuta alla fonte al beneficiario, pari all'8%. La ritenuta trattenuta dalla banca potrà essere utilizzata dal contribuente forfetario a scomputo delle imposte dovute direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020. Con riferimento al mod. REDDITI 2020, le ritenute d'acconto subite nel 2019 per gli interventi di recupero edilizio vanno indicate a rigo RS40 "*Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario-Casi particolari*" e riportate ai fini dello scomputo a rigo RN33, campo 4, e/o a rigo LM41.

QUESITO **075**

SETTORE **IVA**

Aggiornamento RT alla "Lotteria degli scontrini" e spettanza credito d'imposta

Un commerciante al minuto già in possesso di un nuovo RT deve aggiornare il registratore al fine di poter consentire la partecipazione alla "Lotteria degli scontrini" dall'1.1.2021. A tal fine dovrà sostenere una spesa pari a € 250 + IVA. Potrà usufruire dello specifico credito d'imposta di € 50?

In base a quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 con volume d'affari 2018 non superiore a € 400.000, a partire dall'1.1.2020, devono provvedere alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri. L'art. 140, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", modificando il comma 6-ter del citato art. 2, ha previsto che i predetti soggetti possono continuare a rilasciare scontrino fiscale tramite un registratore di cassa / ricevuta fiscale cartacea ed inviare i corrispettivi giornalieri all'Agenzia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (anziché entro 12 giorni) fino al 31.12.2020, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.
Per il 2019 e 2020, il comma 6-quinquies del citato art. 2 ha previsto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto / adattamento degli strumenti necessari per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo (per ogni strumento) di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento.
Nell'ambito della Circolare 21.2.2020, n. 3/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito al bonus in esame precisando tra l'altro che:

- gli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi riguardano i registratori di cassa e i registratori telematici;
- l'acquisto / adattamento riguarda sia modelli nuovi che usati, purché conformi alle vigenti disposizioni.

L'aggiornamento del tracciato del file XML potrebbe essere configurato quale "adattamento" del RT attualmente in uso al fine di consentire la trasmissione telematica dei documenti commerciali integrati dal codice lotteria al fine di poter partecipare alla "Lotteria degli scontrini". Nel caso di specie quindi il commerciante al minuto potrebbe beneficiare del credito d'imposta in esame pari a € 50. Sul punto è auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it